

**Legge 30 dicembre 2004, n. 311.** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)* (G.U. 31-12- 2004, n. 306 – S.O. n. 192).

**Art. 1.**

*Omissis*

559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

*Omissis*